

**Edizione di venerdì 23 febbraio 2018**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Transfer price: la bozza di decreto detta le linee guida nazionali**  
di **Marco Bargagli**

## **ADEMPIMENTI**

**Il metodo della registrazione non impedisce il transito al forfettario**  
di **Fabio Garrini**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Agriturismo alla prova dell'intreccio tra opzioni**  
di **Alberto Rocchi**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Operazioni straordinarie e due diligence 231**  
di **Lucia Recchioni**

## **PROFESSIONISTI**

**L'equo compenso per tutti i professionisti**  
di **EVOLUTION**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer price: la bozza di decreto detta le linee guida nazionali***

di **Marco Bargagli**

La **normativa sostanziale di riferimento** che detta le **regole di determinazione** dei **prezzi di trasferimento infragruppo**, è contenuta nell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), recentemente modificato dal D.L. 50/2017.

Come noto, il “**transfer price**” rappresenta una **tematica molto complessa per gli operatori** che **scambiano beni e servizi con società del Gruppo estere** tenuto conto che, per **stessa ammissione dell'Ocse**, sia le amministrazioni fiscali che i contribuenti incontrano **spesso difficoltà ad ottenere informazioni adeguate** per applicare il **principio di libera concorrenza**.

Tale **principio cardine**, enunciato anche nelle **linee guida Ocse**, solitamente richiede che i **contribuenti** e le **amministrazioni fiscali** valutino le **transazioni intercorse tra parti indipendenti** e le **attività commerciali** delle stesse **imprese indipendenti**, **confrontandole** con le **transazioni** e le **attività delle imprese associate**.

Per tale ragione può essere necessario acquisire una **notevole quantità di informazioni**, nelle **banche dati** che raccolgono una serie di **dati e notizie** relative alle **imprese residenti nel mondo**, da utilizzare per rendere **comparabili le transazioni economiche**.

Tuttavia, in tale contesto **sorgono notevoli problematiche applicative**.

Infatti:

- le **informazioni** disponibili, da acquisire nell'ambito **dell'analisi di comparabilità**, possono risultare **incomplete e difficili da interpretare**;
- è **molto oneroso ottenere tutte le ulteriori informazioni** relative ad **imprese indipendenti**, soprattutto per **problemi di riservatezza**.

In definitiva, la **determinazione dei prezzi di trasferimento non è una scienza esatta**, ma richiede una **attenta valutazione** da parte dell'**amministrazione fiscale** e del **contribuente** (cfr. Linee guida Ocse, versione luglio 2017, capitolo I, il principio di libera concorrenza, Par. 1.13).

A livello domestico, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) prevede che: “**I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze**

*comparabili, se ne deriva un **aumento del reddito**. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una **diminuzione del reddito**, secondo le **modalità e alle condizioni** di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **possono essere determinate**, sulla base delle **migliori pratiche internazionali**, le **linee guida** per l'applicazione del presente comma".*

Come accennato, nel **mele di luglio 2017** l'Ocse ha pubblicato le **nuove linee guida sui prezzi di trasferimento infragruppo**, che recepiscono le **specifiche azioni** contenute nel **rapporto BEPS** (*base erosion and profit shifting*), con il quale sono state **ideate**, dalla **comunità internazionale**, specifiche **misure** finalizzate a **contrastare manovre di pianificazione fiscale**, con **conseguente erosione della base imponibile nazionale**.

Simmetricamente, il **Ministro dell'economia e delle finanze** ha recentemente diramato una **bozza di decreto ministeriale** che contiene le linee guida domestiche da seguire per la concreta applicazione della normativa sul *transfer price*.

Con riferimento al **metodo da adottare**, le precedenti indicazioni contenute nelle **linee guida Ocse** raccomandavano di **individuare il metodo di determinazione** dei prezzi di trasferimento **ritenuto più idoneo**, tenuto conto che ormai non esiste più una **stretta gerarchia tra i vari metodi** ma occorre utilizzare il **metodo ritenuto più appropriato** alle **circostanze del caso** (c.d. M.A.M. "*Most Appropriate Method*").

In merito, l'**articolo 4 della bozza di decreto ministeriale**, con particolare riferimento ai **metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento**, conferma che la **valorizzazione di un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza** deve essere determinata applicando il **metodo più appropriato alle circostanze del caso**.

In particolare, il **metodo più appropriato** deve essere selezionato fra i **cinque metodi** previsti dalla prassi internazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

- i **punti di forza e di debolezza di ciascun metodo**, a seconda delle **circostanze del caso**;
- l'**adequatezza del metodo** in considerazione della **natura e delle caratteristiche dell'operazione controllata**, così come desunte **dall'analisi delle funzioni** svolte da ciascuna impresa nell'operazione controllata, tenendo conto dei **beni utilizzati e dei rischi assunti**;
- la **disponibilità di informazioni affidabili**, in particolare, in relazione a **operazioni non controllate comparabili**;
- il **grado di comparabilità tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata**, considerando anche l'**affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità** (c.d. **aggiustamenti**) necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

Sul punto, per **determinare se due o più operazioni sono comparabili tra loro**, è necessario considerare gli **elementi economicamente rilevanti** delle stesse, o **fattori di comparabilità**, ivi

inclusi:

- le **condizioni contrattuali delle operazioni**;
- le **funzioni svolte da ogni impresa in relazione alle operazioni**, tenendo conto dei **beni utilizzati e dei rischi assunti**;
- le **caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati**;
- le **circostanze economiche delle parti** e le **condizioni di mercato** in cui esse operano;
- le **strategie aziendali** perseguite dalle parti.

Interessanti considerazioni vengono infine formulate con riferimento **all'intervallo statistico di valori conformi al principio di libera concorrenza**.

Nello specifico, la **bozza di decreto ministeriale** considera **conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori** risultante dall'**indicatore finanziario selezionato** (c.d. *Profit Level Indicator*) in applicazione del **metodo più appropriato**, qualora gli stessi siano riferibili a **un numero di operazioni non controllate**, ognuna delle quali **risulti parimenti comparabile all'operazione controllata** in esito all'analisi di comparabilità esperita.

In buona sostanza un'**operazione controllata**, o un **insieme di operazioni controllate aggregate**, si considerano realizzate in **conformità al principio di libera concorrenza**, qualora il relativo indicatore finanziario sia **compreso nell'intervallo sopra indicato** (normalmente quando il PLI della società verificata rientra tra il **25° ed il 75° percentile** dei valori **statisticamente ottenuti**).

Di contro, qualora l'indicatore finanziario di un'operazione controllata, o di un insieme di operazioni aggregate **non rientra nell'intervallo di libera concorrenza**, l'amministrazione finanziaria **effettuerà una rettifica del reddito**, al fine di riportare il **predetto indicatore all'interno dell'intervallo**.



## ADEMPIMENTI

---

### ***Il metodo della registrazione non impedisce il transito al forfettario***

di **Fabio Garrini**

Il **cambiamento di regime** è aspetto delicato in quanto **l'opzione** per un regime contabile **vincola** il contribuente per un triennio; è quindi necessario valutare quando un **comportamento tenuto dal contribuente costituisce o meno una opzione**.

L'utilizzo del metodo della registrazione ai sensi dell'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#) è da considerarsi opzione nell'ambito delle diverse modalità di determinazione del reddito per i contribuenti in regime semplificato, ma questa volontà **non pare possa essere assimilata all'opzione per un regime contabile**; questo porta a concludere che, **avendone i requisiti, il contribuente può accedere al regime forfettario senza attendere il compimento del triennio**.

#### **L'opzione per la registrazione**

La contiguità tra i regimi forfettario e semplificato può creare non pochi problemi operativi di gestione contabile: occorre infatti ricordare che, come chiarito dalla [circolare AdE 11/E/2017](#), malgrado entrambi i regimi siano naturali, quando un contribuente presenta i **requisiti per applicare il forfettario**, quest'ultimo risulta essere il **regime naturale**, con la conseguenza che **l'utilizzo del regime semplificato per cassa costituisce opzione vincolante per un triennio**.

Se alla nascita del **regime forfettario** una certa quantità di contribuenti ha preferito applicare il più tradizionale **regime semplificato basato sulla competenza**, quando lo scorso anno anche quest'ultimo è transitato al principio di cassa (seppur misto), evidentemente le variabili per la scelta sono cambiate.

Va però constatato come, tra le alternative contabili a disposizione, una larga maggioranza delle imprese abbia preferito il **metodo** recato dall'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#), che presume l'incasso e il pagamento delle fatture al momento della **registrazione dei singoli documenti**, trattandosi di una soluzione certamente più agevole da maneggiare sotto il profilo degli adempimenti contabili.

Tale soluzione viene innescata a seguito di opzione attraverso il **comportamento concludente**, da confermarsi tramite la barratura del **quadro VO26** del **modello Iva** relativo all'anno in cui è stato assunto il comportamento.

L'utilizzo di tale metodo certamente introduce un **vincolo** nell'ambito del regime di **contabilità**

**semplificata**: quindi, se è stato impiegato nel 2017 esso dovrà essere utilizzato anche nel 2018 e 2019 se il contribuente continuerà ad applicare il regime semplificato.

Al contrario, **non pare di poter concludere che il medesimo vincolo possa operare quando il contribuente cambia regime contabile**, passando al **regime forfettario**.

Si tratta, in particolare, di una soluzione facilitatrice nella determinazione del **reddito dei semplificati**, la quale consente di evitare la verifica dei singoli incassi e pagamenti; ma quando il contribuente ha le caratteristiche per abbandonare il regime semplificato, non pare logico che tale metodologia di calcolo del reddito possa ostacolarlo nel **cambio di regime**.

Si tratta, infatti, non di un regime contabile vero e proprio, ma piuttosto di **una modalità di determinare il reddito nell'ambito di un regime contabile**.

Se si adottasse una diversa interpretazione, inoltre, potrebbe giungersi al **paradosso per cui se le due opzioni (per il regime semplificato e per il metodo della registrazione) non coincidono**, nel senso che non sono allineate, si arriverebbe a **non poter mai più lasciare il regime semplificato per cassa**.

Si pensi al contribuente che apre la partita Iva nel 2017 applicando il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario e solo dal **2018** dovesse decidere di assumere il **metodo della registrazione**. Egli risulterebbe **vincolato alla contabilità semplificata** fino alla fine del 2019 (triennio 2017-2019) ma il metodo della registrazione lo vincolerebbe fino al 2020 (triennio 2018-2020). Ma, a questo punto, avendo proseguito con la semplificata sarebbe nuovamente vincolato dall'ingresso di un nuovo vincolo triennale in contabilità semplificata. E così via.

**Pare logico affermare che il vincolo per la registrazione vincola il contribuente per un triennio, ma fintanto che egli decide di applicare il regime di contabilità semplificata.**



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Agriturismo alla prova dell'intreccio tra opzioni***

di **Alberto Rocchi**

Alle condizioni che risultano dal confronto tra il disposto dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) e le **normative speciali** di settore, l'**attività agrituristica** può essere considerata “**connessa**” a quella agricola, anche se, fiscalmente, sempre produttiva di **reddito d'impresa**.

L'attività agrituristica può tuttavia fruire del **regime fiscale agevolato** disciplinato dall'[articolo 5 L. 413/1991](#): riservato ai soli **soggetti Irpef** (con esclusione quindi delle società di capitali), tale regime prevede la possibilità di **determinare il reddito imponibile** applicando ai **ricavi conseguiti**, la **percentuale forfettaria del 25%**. Analogamente a quanto avviene per altri tipi di reddito eccedenti i limiti dell'**articolo 32 Tuir**, anche per l'attività agrituristica, il **regime forfettario** è quello “**naturale**” con la conseguenza che, in assenza di specifica opzione (da esercitarsi nel quadro VO del Modello Iva) e in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, **l'operatore è vincolato alla sua applicazione**.

Nel valutare l'opportunità di avvalersi del regime analitico di determinazione del reddito, l'azienda si troverà a dover soppesare diversi elementi tra cui la **maggiore o minore incidenza dei costi d'impresa** rispetto alla percentuale fissa del 75%, l'**appesantimento amministrativo**, la presenza di **ricavi extra caratteristici** quali contributi in conto esercizio o in conto impianti.

Ma al di là di questi elementi, occorre domandarsi quali **conseguenze** reca l'adozione del sistema analitico alla luce delle diverse sfumature che questo può assumere.

Infatti, una volta che il contribuente abbia optato per l'**abbandono** del regime previsto dalla L. 413/1991 (**coefficiente forfettario del 25%**), si troverà di fronte a un nuovo **ventaglio di opzioni**. In sintesi, dovrà ulteriormente scegliere se:

- **applicare il regime ordinario;**
- **applicare il regime forfettario;**
- **applicare il regime semplificato “per cassa”, con le relative varianti;**

La scelta della **contabilità semplificata**, riguarda i soggetti richiamati dall'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#) come sostituito dall'[articolo 1, comma 22, legge di Bilancio 2017](#).

Si tratta di coloro che **non superano** i limiti oltre i quali l'adozione della contabilità ordinaria è obbligatoria ovvero, rientrando l'agriturismo tra le attività di prestazioni di servizi, non abbiano percepito (cioè incassato) nell'esercizio precedente un ammontare di ricavi pari a **400.000,00 euro**. Occorre prestare attenzione al fatto che la valutazione della soglia di ricavi



va fatta con riferimento all'*articolo 85 Tuir* e quindi si considerano anche i contributi, le indennità, ecc...

Quindi, si consideri l'esempio in cui:

ANNO 20X1: REGIME FORFETTARIO L.413/91 RICAVI PERCEPITI 450.000,00

Se nell'anno 20X2 l'impresa volesse abbandonare il **forfait** e adottare l'analitico, essa rientrerebbe naturalmente nel regime di **contabilità ordinaria**.

Nel caso invece in cui la soglia predetta non fosse stata superata, l'impresa dovrebbe in prima battuta verificare se rientra nel **regime forfettario** che, come chiarito dalla [circolare AdE 10/E/2016](#), rappresenta il **regime naturale delle persone fisiche** che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti in termini di **ricavi** (per le attività di alloggio e ristorazione non superiori a euro 50.000,00), **spese per lavoro accessorio** (euro 5.000,00), **valore dei beni strumentali** (euro 20.000,00 al lordo degli ammortamenti e con esclusione dei beni immobili).

Al rispetto di questi parametri, l'impresa "uscita" dal **regime forfettario L. 413/1991**, "entra" naturalmente nel **regime forfettario L. 190/2014 comma 54**, con conseguente applicazione delle **percentuali di redditività** previste per il settore (40%).

Al di là della possibilità di detrarre i **contributi previdenziali**, si tratterebbe di una scelta sicuramente **incoerente** per il contribuente che, uscito dal **regime forfettario L. 413/1991** per ottenere il riconoscimento dei costi, si troverebbe ad applicare un regime analogo che prevede paradossalmente una percentuale forfettaria di **redditività maggiore**.

Sul punto, vale la pena di ricordare che, come chiarito nella [circolare AdE 7/E/2008](#), "*anche l'attività di agriturismo disciplinata dall'articolo 5, comma 2, L. 413/1991 può essere attratta nel regime dei minimi qualora il contribuente opti per l'applicazione dell'iva nei modi ordinari*", a nulla rilevando il regime Iva dell'attività agricola di base. Tali conclusioni, ancorché dettate per i "**minimi**", sono senz'altro estendibili al nuovo **regime forfettario**.

A chi si trova in queste condizioni, non resta allora che operare una **seconda opzione** per l'uscita dal forfettario e l'ingresso nel regime di **contabilità semplificata**.

Come noto, il nuovo **articolo 66 Tuir**, come modificato dalla **legge di Bilancio 2017**, ha introdotto un **regime misto di cassa-competenza**. In sostanza, si tratta di un regime di cassa con eccezioni, ma dove queste ultime superano, in numero, la regola. In particolare, per quanto riguarda i componenti positivi e negativi di reddito che continuano a concorrere secondo **competenza**, si rinvia all'elencazione esaustiva contenuta nella [circolare AdE 11/E/2017](#). Tra questi, non figurano i **contributi in conto capitale o esercizio** che, pertanto, concorreranno alla formazione del reddito **interamente nell'esercizio di incasso**, a prescindere dalla loro destinazione.



Ma in ogni caso, l'agriturismo che ha optato per la determinazione analitica del reddito e, ricorrendone le condizioni, ha scelto il regime di **contabilità semplificata**, deve ulteriormente raffrontarsi con le tre possibilità che il legislatore, all'[articolo 18 D.P.R. 600/1973](#), offre ai contribuenti minori per provare l'avvenuto **incasso dei componenti positivi e negativi** che concorrono alla formazione del reddito per cassa:

- **metodo degli incassi e pagamenti,**
- **metodo della contabilità iva integrata,**
- **metodo delle registrazioni.**

Nell'ottica di una semplificazione massima, all'agriturismo converrà optare per il **metodo delle registrazioni**, barrando l'apposita casella nella dichiarazione iva relativa all'annualità 2017, soggiacendo al **vincolo triennale**. Con tale metodo, si potrà beneficiare della presunzione secondo cui la **data di registrazione** dei documenti coincide con quella di **incasso**.

Da ultimo, è opportuno precisare che il **vincolo triennale** sulle opzioni esercitate, si applica separatamente su ciascuna scelta, in particolare:

- sulla **disapplicazione della L. 413/91**;
- sull'**uscita dal regime forfettario ex legge di Bilancio 2017**;
- sulla scelta del **metodo della registrazione** ai fini della determinazione del momento di incasso.

Seminario di specializzazione

**LA GESTIONE FISCALE DEI B&B E DELLE CASE VACANZA**

Scopri le sedi in programmazione >

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### *Operazioni straordinarie e due diligence 231*

di Lucia Recchioni

Come noto, il **D.Lgs. 231/2001** ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della **responsabilità amministrativa degli enti**, prevedendo così la **punibilità** degli **illeciti** anche per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, i quali hanno comunque tratto **vantaggio** dai **reati commessi nel loro interesse**.

Il **D.Lgs. 231/2001** contiene un'apposita sezione ([articoli da 28 a 33](#)) dedicata alle **vicende modificative dell'ente**, prevedendo, in molti casi, la **responsabilità** degli **enti risultanti dalle operazioni straordinarie** per i **reati** dei quali **sono stati responsabili gli enti partecipanti all'operazione**.

Più precisamente, le disposizioni di legge si soffermano sulle operazioni di **trasformazione, fusione, scissione, cessione e conferimento** d'azienda, prevedendo:

- nel caso di **trasformazione dell'ente**, la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto,
- nel caso di **fusione**, anche per incorporazione, la responsabilità dell'ente che risulta dalla fusione per i reati dei quali sono stati responsabili gli **enti partecipanti alla fusione**,
- nel caso di **scissione parziale**, la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, precisando, tuttavia, che gli **enti beneficiari della scissione**, sia **totale** che **parziale**, sono comunque **solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie** dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto (obbligo limitato, però, al valore effettivo del **patrimonio netto** trasferito al singolo ente, salvo che si tratti dell'ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato **commesso il reato**). Le **sanzioni interdittive**, invece, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il **ramo di attività** nell'ambito del quale **il reato è stato commesso**,
- nel caso di **cessione o conferimento dell'azienda** nella cui attività è stato **commesso il reato**, l'**obbligazione solidale** del cessionario/conferitario per il pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del **valore dell'azienda**, salvo il beneficio della **preventiva escussione** dell'ente cedente/conferente. L'obbligazione del cessionario/conferitario è però limitata alle **sanzioni pecuniarie** che risultano dai **libri contabili obbligatori**, ovvero dovute per **illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza**.

D'altra parte, se il legislatore non avesse apprestato questo sistema normativo le disposizioni in materia di reati 231 sarebbero state facilmente **aggirate** mediante il compimento di specifiche **operazioni straordinarie**.

Prima del compimento di un'**operazione straordinaria**, pare quindi evidente l'importanza, soprattutto per il soggetto risultante dalla fusione e per il beneficiario della scissione, di un'**attività di due diligence** delle **società partecipanti alle operazioni straordinarie**, al fine di verificare che le stesse non abbiano commesso reati rientranti nell'ambito di applicazione del **D.Lgs. 231/2001** (non ancora contestati o già contestati).

Nell'attività di "**due diligence 231**" rilevanza assume inoltre l'eventuale adozione del **Modello 231** da parte delle società partecipanti, del quale si dovrà valutare l'**idonea adozione**, l'**efficacia** e l'**adeguatezza** al fine di poter beneficiare del suo **valore esimente o riparatorio**.

Se, invece, la società partecipante non ha adottato il **Modello 231** si richiederanno sicuramente controlli più incisivi poiché si renderà necessario verificare il **sistema organizzativo** e la **governance della società**, nonché il suo sistema di **controllo interno**, procedendo, a tal fine, non solo alla raccolta della necessaria **documentazione** ma anche alle **interviste** ritenute opportune.



Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,  
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

Scopri le sedi in programmazione >

## PROFESSIONISTI

---

### *L'equo compenso per tutti i professionisti*

di **EVOLUTION**



L'equo compenso, inizialmente pensato unicamente per gli avvocati, è stato esteso a tutti i professionisti, prevedendo una tutela contro le convenzioni stipulate unicamente dai clienti. Anche la pubblica amministrazione è chiamata a rispettare la novità introdotta dal D.L. 148/2017, poi modificata anche dalla Legge di Bilancio 2018.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

L'**equo compenso** è una misura introdotta dall'[articolo 19-quaterdecies del D.L. 148/2017](#) volta a tutelare i professionisti dai cd. clienti forti e non solo. In particolare, la norma individua:

- i criteri sulla base dei quali valutare l'equità del compenso;
- le clausole vessatorie;
- il procedimento di tutela.

Il compenso si considera **equo** quando risulta **proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, nonché al **contenuto** e alle **caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri** previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia.

Quindi, affinché il compenso possa definirsi equo, deve avere le seguenti caratteristiche:

- proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto,
- proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale,
- conforme ai parametri individuati dal Ministero della Giustizia con apposito decreto per la liquidazione giudiziale (si tratta del [decreto n. 140 del 20.07.2012](#)).

Sebbene la norma di riferimento ([articolo 13-bis, L. 247/2012](#)) sia riferita esclusivamente agli avvocati, l'[articolo 19-quaterdecies del D.L. 148/2017](#) estende l'equo compenso anche a tutti gli altri professionisti come definiti dall'[articolo 1 della L. 81/2017](#) (Jobs Act). Sono esclusi

unicamente **gli agenti della riscossione**.

**L'equo compenso si applica solo ai contratti stipulati con i cd. clienti forti**, tra cui vi rientrano:

- **Imprese bancarie e assicurative;**
- **Grandi imprese**, cioè quelle imprese che occupano più di 250 persone e il fatturato supera i 50 milioni di euro o il totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

La disciplina si applica alle **convenzioni predisposte unilateralmente dalle imprese committenti**, ma anche alle **prestazioni rese a favore della pubblica amministrazione**.

Di notevole importanza nella disciplina dell'equo compenso, è la previsione ai [\*\*commi 4 e 5 dell'articolo 13-bis della L. 247/2012\*\*](#) delle clausole vessatorie, le quali non inficiano la validità del contratto, ma unicamente la loro nullità.

### Clausole vessatorie



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)